Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 13 agosto 1926** — **Numero 187**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1657.**

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. **1335.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tranvia Mantova-Asola e Mantova-Viadana.

N. 1335. R. decreto 9 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tranvia Mantova-Asola e Mantova-Viadana.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1658.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1336.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Gagini, in Palermo.

N. 1336. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Gagini, di Palermo, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1659.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1338.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Pier Crescenzi, in Bologna.

N. 1338. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Pier Crescenzi di Bologna, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1660.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1339.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Acquaviva delle Fonti.

N. 1339. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Acquaviva delle Fonti viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1661.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1340.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Lodovico Ariosto, in Ferrara.

N. 1340. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Lodovico Ariosto, in Ferrara, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1662.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1341.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Donato Bramante, in Pesaro.

N. 1341. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Donato Bramante, in Pesaro, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1663.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1347.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Rimini.

N. 1347. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Rimini, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1926.

Numero di pubblicazione **1664.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1348.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio Istituto magistrale Assunta Pieralli, in Perugia.

N. 1348. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Assunta Pieralli, in Perugia, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1926.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario della Congregazione di carità e di altre istituzioni di beneficenza di Altamura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1926, con il quale si prorogava fino al 30 giugno 1926 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al Commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza di Altamura;

Veduta la nota 30 giugno 1926, n. 12744, del Prefetto di Bari;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto Commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 settembre 1926.

Roma, addì 21 luglio 1926.

Il Ministro: Federzoni.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1926.

Estensione del divieto di caccia di cui al decreto Ministeriale 10 giugno 1926.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il precedente decreto Ministeriale 10 giugno 1926, concernente il regime venatorio, per l'annata 15 agosto 1926, 14 agosto 1927;

Decreta:

Il divieto di caccia, stabilito col predetto decreto 10 giugno 1926, nei riguardi dell'urogallo o gallo cedrone, s'intende esteso, alle medesime condizioni, al fagiano di monte (*Tetrao tetrix*).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1420. Restano, pertanto, escluse le provincie di Trento, Trieste, Pola, Zara e Fiume, nonchè quella parte della provincia del Friuli, dove vige tuttora la legislazione dell'ex Impero austro-ungarico.

Roma, addì 11 agosto 1926.

Il Ministro: Belluzzo.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 7 agosto 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE
Ufficio della proprietà intellettuale.

Trasferimenti di opere riservate per diritti di autore registrati durante il mese di agosto 1926 (art. 31 della legge).

N. 89848 Giusta dichiarazione depositata la prima volta l'8 marzo 1926 alla Prefettura di Trento ed ivi trascritta al n. 12 del proprio registro, il prof. Stefano Zucch, autore della decorazione della « Campana dei caduti di Rovereto » cede alla ditta Colbacchini e figli di Trento, il diritto di riprodurre e spacciare la detta opera in ogni tempo e con esclusività a mezzo di campane di qualsiasi dimensione e metallo, in virtù dell'atto di cessione del 3 novembre 1925, registrato in Trento all'Ufficio del registro il 9 novembre 1925, n. 1831, vol. 4°.

Il direttore: E. Clerici.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Bussi sul Tirino, in provincia di Aquila, con decreto odierno sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato provvisorio.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 428 — Data del certificato provvisorio: 21 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Banca d'Italia filiale di Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Masiello Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: certificati provvisori 1 — Consolidato 3.50 per cento (1902), capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato provvisorio il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1926.

Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del **Debito pubblico**, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	379901	3,750 —	Erani *Eufemia* fu Mariano, ved. di Valitutti Vincenzo, dom. in Torino.	Erani *Giulia Eufemia* fu Mariano, ved. ecc., come contro.
3.50 %	666209	178.50	Cartore Emilia fu Giovanni Battista, ved. di Garbarino Agostino; con usuf. vital. a Brazile *Cristina*, nubile, dom. a Laigueglia (Genova).	Intestata come contro, con usufr. vital. a Brazile *Maria-Cristina*, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	353979	225 —	Bonito Ernestina fu Ferdinanfo, ved. di D'Avanzo Raffaele Sebastiano, dom. in Avellino; con usuf. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile, domic. in Avellino.	Intestata come contro; con usufr. vital. e Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, domiciliata in Avellino.
»	353984	45 —	Bonito Clorinda fu Federico, moglie di D'Avanzo Arturo, domic. in Avellino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353985	45 —	Bonito Emma fu Federico, moglie di D'Andrea Roberto, domic. a Roma; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353983	22.50	Bonito Adele fu Federico, nubile domic. in Avellino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353981	45 —	Bonito Clotilde fu Federico, domic. in Avellino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353982	45 —	Bonito Vincenzina fu Federico, moglie di Luigi Leonardi, domic. in Avellino, con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353987	45 —	Guerriero Elena fu Angelo, moglie di Germano Valentino, domic. a Napoli; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353986	45 —	Guerriero Adele fu Angelo, ved. di Pasquale Antolino, domic. ad Avellino; con usufr. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	353988	22.50	Guerriero Ermelinda fu Angelo, moglie di Amodeo Antonio, domic. in Avellino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	531	Cap. 8,000 —	*Sanacori* Salvatore, Giuseppa e Paola fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre Poma Margherita, ved. *Sanacori*.	*Sanacore* Salvatore, Giuseppa e Paola fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre, Poma Margherita, ved. *Sanacore*.
Cons. 5 %	100163	225 —	De Biagi Lazzaro ed Elvira fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre *Domenichini* Rosa, domic. a Candelara (Pesaro).	De Biagi Lazzaro ed Elvira fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre *Domenicucci* Rosa, domic. come contro.
P. N. 5 %	20400	160 —	*Perroni* Augusto fu Nicola, minore sotto la tutela di Federici don Domenico di Antonio domic. a Sanseverino (Macerata).	*Peroni* Augusto fu Nicola, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	328265	925 —	Gibello Pettano Luciano fu Battista, minore sotto la tutela della *sorella* Gibello Pettano *Letizia* domic. a Biella (Novara).	Gibello Pettano Luciano fu Battista, minore sotto la tutela dell'*avo paterno* Gibello Pettano *Mattia* fu *Battista*, domic. come contro.
»	328266	425 —	Gibello Pettano Olga fu Battista, minore ecc., come la precedente.	Gibello Pettano Olga fu Battista, minore ecc., come la precedente.
»	328267	275 —	Gibello Pettano Mario fu Battista, minore ecc., come la precedente.	Gibello Battista, minore ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	416173	2,155 —	d'Harcourt Margherita fu Erasmo, ved. di Palmieri Antonio domic. a Firenze; con usufr. a *Löwemberg Maria* fu Francesco, ved. d'Harcourt Edoardo, domic. a S. Remo.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Ungher di Löwemberg Maria Teresa* fu Francesco, ved. di d'Harcourt Edoardo domic. a S. Remo.
»	193382	2,155 —	d'Harcourt Maria Luigia fu Erasmo, moglie di Lupi di Mirano Alessandro, domic. a Torino; con usufr. come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.
»	200254	4,985 —	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio a *Ungher* di Löwemberg Maria fu Francesco ved. di d'Harcourt Edoardo, domic. a San Remo.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.
»	145380	2,155 —	Intestata come la precedente, e con usufr. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.
3.50 %	705532	35 —	*Parnabà* Leonardo Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Giulia Lopez ved. *Parnabà*, domic. in Bari.	*Barnabà* Leonardo Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Giulia Lopez ved. *Barnabà* domic. a Bari.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti d'insegnante titolare presso le Regie scuole industriali di Atri, Cesena, Gardone Val Trompia, Maglie, Giulianova e Domodossola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:
1° insegnante titolare di aritmetica, geometria e disegno geometrico nella Regia scuola di avviamento di Atri;
2° insegnante titolare di aritmetica, geometria e scienze e tecnologia nella Regia scuola di avviamento femminile in Cesena;
3° insegnante titolare di aritmetica, geometria e nozioni di scienze nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia;
4° insegnante titolare di aritmetica, geometria e scienze nel Regio laboratorio-scuola di Maglie;
5° insegnante titolare di aritmetica, geometria e nozioni di scienze nella Regia scuola di avviamento di Giulianova;
6° insegnante titolare di aritmetica, geometria e scienze nella Regia scuola di avviamento di Domodossola.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti assegnati al Gruppo *B* della tabella annessa al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di avviamento e laboratori-scuola. Essi verranno inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri. Proseguiranno la carriera fino al grado 9°.

Gli insegnanti stessi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal con-

corso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea mista in scienze fisiche e matematica o laurea in matematica o in fisica od altri titoli riconosciuti dalla III Sezione del Consiglio superiore equipollenti al titolo di studio richiesto. Certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare di meccanica presso i Regi istituti industriali di Palermo, Foggia, Intra, Napoli e Novara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) meccanica e disegno relativo nel Regio istituto industriale di Palermo;

b) macchine nel Regio istituto e meccanica e disegno nella Scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Foggia;

c) macchine e disegno relativo nel Regio istituto industriale di Palermo;

d) meccanica generale e disegno tecnico nel Regio istituto industriale di Intra;

e) disegno di organi di macchine nel Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli;

f) meccanica ed esercitazioni relative nella Scuola e nel Regio istituto industriale « Omar » di Novara.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno per-

venire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare presso le Regie scuole industriali di Catanzaro, Macerata, Lauria, Gemona e Monteleone Calabro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

1° insegnante titolare di cultura generale nella Regia scuola di avviamento femminile di Catanzaro;

2° insegnante titolare di cultura generale nella scuola di avviamento annessa alla Regia scuola di tirocinio femminile di Macerata;

3° insegnante titolare di italiano, aritmetica e nozioni di scienze nel Regio laboratorio-scuola di Lauria;

4° insegnante titolare di cultura generale nel Regio laboratorio-scuola di Gemona;

5° insegnante titolare di italiano, aritmetica e nozioni di scienze nel Regio laboratorio-scuola di Monteleone Calabro.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di scuole di avviamento e di laboratori-scuola, inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caroviveri, e la proseguono nel grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217.

Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno per-

venire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a date apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di istituto magistrale o licenza normale con l'indicazione dei punti ottenuti negli esami di diploma o di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° clenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: Italo Balbo.

Concorso al posto di insegnante titolare di disegno di proiezioni e meccanica presso la Regia scuola industriale di Ancona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno di proiezioni e meccanica, nella Regia scuola industriale di Ancona.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al grado 10° con lo stipendio di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caroviveri, e la prosegue nel grado 8° come da tabella annessa al Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presenti.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea.

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze in entrambe le sezioni della Regia scuola di avviamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di scienze in entrambi le sezioni della Regia scuola di avviamento di Reggio Emilia, con l'obbligo di completamento di orario per l'insegnamento della matematica nelle classi aggiunte.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante assegnato al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre il caroviveri, e la prosegue nel grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di avviamento. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli

sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in scienze fisiche e naturali. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare di costruzioni civili presso le Regie scuole industriali di Belluno e Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) costruzioni civili, stradali, idrauliche, topografia e disegno relativo nella sezione edile della Regia scuola di tirocinio industriale di Belluno;

b) costruzioni civili, stradali, idrauliche e disegno relativo nella sezione edile del Regio istituto industriale di Messina.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di istituto, inquadrati al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 10 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, la via passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « coltivazioni speciali » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà un terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 settembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di salute;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti o pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di 3 mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 10 agosto 1926.

Il direttore: A. MENOZZI.

Concorso per assistente alla cattedra delle industrie agrarie presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « industrie agrarie » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà un terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 settembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di salute;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di 3 mesi quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 10 agosto 1926.

Il direttore: A. MENOZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.